




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione e ricerche



I temi dell'attività parlamentare
nella XVI legislatura

Cultura, spettacolo, sport

n° 1/11



Marzo 2013

La documentazione di inizio legislatura - accessibile dalla *home page* della Camera dei deputati - dà conto delle principali politiche pubbliche e delle attività svolte dalle Commissioni parlamentari nella XVI legislatura, suddivise in Aree tematiche, a loro volta articolate per Temi e Approfondimenti. L'accesso è disponibile per Commissione ovvero per Area tematica.

È possibile produrre un **e-book** o un documento PDF stampabile:

- per ogni **Area**, contraddistinto dal numero progressivo assegnato a ciascuna di esse (collana Documentazione e ricerche n. 1/1, 1/2, etc.);
- per ogni **Commissione**, comprensivo delle Aree di competenza e contraddistinto dalla numerazione corrispondente a ciascuna di esse (collana Documentazione e ricerche n. 1/I, 1/II, etc.); tale versione non comprende gli Approfondimenti, disponibili nel sito ovvero nella versione per Aree.

Per le funzionalità avanzate di navigazione ipertestuale è possibile accedere a questo documento via web all'indirizzo <http://www.camera.it/temiap/t/leg17.temi16.area-11.pdf> o utilizzando il QR code presente sulla copertina.

Servizio responsabile:

Servizio Studi
0667603410 / 0667603403 - st_segreteria@camera.it

Hanno partecipato alla produzione della documentazione i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato
0667602174 / 066760-9455 - bs_segreteria@camera.it

Servizio Biblioteca
0667602278 - bib_segreteria@camera.it

Segreteria Generale - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
0667602145 - cdrue@camera.it

Alla realizzazione ha collaborato altresì il Servizio Studi del Senato della Repubblica
0667062451 - studi1@senato.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Indice

Cultura, spettacolo, sport	1
L'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali	5
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale	9
<i>La nozione di bene culturale</i>	18
Interventi per le fondazioni lirico-sinfoniche	21
Lo spettacolo	24
<i>Il Fondo unico per lo spettacolo</i>	28
Le professioni dei beni culturali	31
Promozione dello sport	33
<i>Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)</i>	39
<i>Francia: la nuova legge sulla professione di agente sportivo</i>	45

Cultura, spettacolo, sport

Premessa

Le politiche in materia di cultura sviluppate nel corso della XVI legislatura – pur indirizzate a perseguire l'azione di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e culturale, al fine di migliorarne la fruizione da parte dei cittadini, anche attraverso l'utilizzo della rete *web* – si sono sviluppate in un quadro economico caratterizzato dalla perdurante **riduzione dei finanziamenti pubblici**.

In particolare, le riduzioni agli stanziamenti dei Ministeri disposte da vari interventi normativi lungo tutto l'arco della legislatura (dal **D.L. 112/2008** al **D.L. 95/2012**) hanno determinato, per il Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac), una riduzione degli stanziamenti - al netto degli oneri relativi al rimborso del debito pubblico – dai 2.098 milioni di euro risultanti dal Rendiconto 2008, ai 1.512 milioni di euro risultanti dalla Legge di bilancio 2013, con una incidenza percentuale sulla spesa finale del bilancio dello Stato diminuita, nel periodo indicato, dallo 0,4% allo 0,3%.

Alle risorse assegnate allo stato di previsione del Mibac si affiancano, tuttavia, **ulteriori risorse** (provenienti, fra l'altro, da Fondi Lotto, dalle fondazioni di origine bancaria, e dalle **erogazioni liberali**).

L'assetto delle competenze

Gli attori delle politiche culturali sono lo Stato e le regioni, che agiscono nel quadro di competenze delineato dal nuovo **articolo 117 della Costituzione**. In particolare, la **tutela dei beni culturali** è affidata alla **competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)**, mentre la **valorizzazione dei beni culturali** e la **promozione e organizzazione di attività culturali** – che comprendono lo spettacolo e le attività cinematografiche (Corte Cost., **sent. nn. 255/2004 e 285/2005**) – è attribuita alla legislazione **concorrente** (art. 117, terzo comma, Cost.).

La Corte ha, peraltro, evidenziato, già prima della XVI legislatura (**sent. nn. 478/2002 e 307/2004**), che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (**art. 9 Cost.**), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni”.

La riorganizzazione del Mibac

Nello scenario descritto in premessa, il **D.P.R. 91/2009**, di **riorganizzazione del Mibac**, ha disposto l'istituzione della **Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale**, caratterizzata da competenze trasversali finalizzate, tra l'altro, ad intensificare i rapporti di collaborazione tra Ministero ed enti locali ed a favorire la partnership tra pubblico e privato.

I primi risultati positivi sono stati riferiti alla VII Commissione cultura della Camera il **18 febbraio 2010**. In quella sede, il rappresentante del Governo ha evidenziato che i dati 2009 circa il numero di visitatori dei luoghi di cultura e i conseguenti introiti testimoniavano un

aumento, rispetto al 2008, dell'8,53% e del 15,55%.

Il *trend* si è confermato: in base agli ultimi dati resi noti dall'**ufficio statistica del Mibac**, nel 2011, rispetto al 2010, si è registrato un aumento degli ingressi nei luoghi statali della cultura (musei, monumenti e aree archeologiche), del 7,49%, mentre gli incassi sono aumentati del 5,69%. In termini assoluti, nel 2011 sono stati conteggiati 40.134.446 ingressi (+2.797.485 rispetto al 2010), per un introito, al lordo dell'aggio spettante ai concessionari del servizio di biglietteria, di 110.430.672 euro (+5.946.366 euro rispetto al 2010).

I principali interventi normativi in materia di cultura e spettacolo

Gli **interventi normativi** più rilevanti sono stati attuati attraverso decreti-legge e attraverso le leggi di stabilità - ovvero hanno riguardato la ratifica di atti internazionali - e sono, dunque, derivati dall'iniziativa governativa.

Interventi per i beni culturali

In particolare, il **D.L. 34/2011** ha previsto un **programma straordinario di interventi conservativi** da realizzare nell'**area archeologica di Pompei**, attraverso l'adozione di procedure semplificate per l'affidamento dei lavori e l'autorizzazione all'assunzione di personale, anche in deroga ad alcune norme di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego.

Ulteriori disposizioni agevolative delle **assunzioni presso il Mibac** sono state introdotte, al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, con la legge di stabilità 2012 (**L. 183/2011**) e con il **D.L. 201/2011**, mentre per Pompei è stato poi avviato, anche sulla base di un finanziamento messo a disposizione dall'UE, **Il grande progetto Pompei**.

Misure di **semplificazione** e **razionalizzazione** sono state poi previste dal **D.L. 5/2012** e dal **D.L. 95/2012**, nonché dalla **L. 228/2012** (legge di stabilità 2013), con riferimento, fra l'altro, al sostegno finanziario dello Stato per gli interventi conservativi effettuati dai privati sui beni culturali, alla verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, alla messa in liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa dal 1° gennaio 2014 e alla riconduzione delle relative attività al MIBAC.

Con **L. 45/2009** è stata autorizzata la ratifica del Secondo Protocollo relativo alla **Convenzione dell'Aja** del 1954 per la **protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato**, mentre con **L. 157/2009** è stata ratificata la **Convenzione UNESCO** del 2001 sulla **protezione del patrimonio culturale subacqueo**.

Per iniziativa mista Parlamento-Governo, nell'ultimo scorcio della legislatura è stata approvata la **L. 7/2013** (A.C. **5613**), che modifica la **disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali**, mentre non si è concluso l'esame di una proposta di legge (A.C. **1614**) che recava disposizioni in materia di esercizio di altre professioni dei beni culturali.

Non è, inoltre, giunto a compimento l'iter di numerosi progetti di legge di iniziativa parlamentare, riguardanti, principalmente, interventi di restauro e promozione di monumenti e altri luoghi della cultura.

Interventi per lo spettacolo

Con riferimento allo **spettacolo**, il **D.L. 64/2010**, ampiamente modificato durante l'esame parlamentare, ha disposto un primo, urgente, intervento nel **settore lirico-sinfonico**, per razionalizzare le spese e al contempo implementare la produttività e i livelli di qualità delle produzioni offerte, prevedendo l'adozione di successivi regolamenti.

Tuttavia, mentre è stato adottato il regolamento (**D.P.R.117/2011**) per il **riconoscimento di forme organizzative speciali** ad alcune fondazioni lirico-sinfoniche in relazione a peculiarità, assoluta rilevanza internazionale, eccezionali capacità produttive, rilevanti ricavi propri o significativo e continuativo apporto finanziario di privati – che ha poi determinato il riconoscimento previsto per l'Accademia di Santa Cecilia di Roma (**DM 23 gennaio 2012**) e per il Teatro La Scala di Milano (**DM 16 aprile 2012**) - lo schema del regolamento che disciplina l'ordinamento e l'organizzazione delle fondazioni - a fronte di un termine per l'emanazione fissato al 31 dicembre 2012 dal **D.L. 201/2011** - è stato esaminato in via preliminare dal **Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012**, ma non è ancora giunto all'esame delle Camere.

Il **D.L. 64/2010** ha peraltro determinato un intervento della **Corte costituzionale** che, con **sentenza 153/2011**, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché da tempo privatizzati a seguito del **d.lgs. 367/1996**.

Nel medesimo ambito, l'argomento più rilevante discusso alla Camera per iniziativa parlamentare ha riguardato lo **spettacolo dal vivo**: infatti, sin dall'inizio della legislatura, la VII Commissione ha cercato di definire un quadro normativo organico, specificando, tra l'altro, le attribuzioni spettanti ai singoli livelli di governo e riaffrontando il problema del supporto economico al settore, attualmente assicurato principalmente dal **Fondo Unico per lo Spettacolo**, la cui dotazione, pari a 513 milioni di euro nel Rendiconto 2008, diminuita a 398,9 milioni di euro nel Rendiconto 2010, poi aumentata – a seguito dell'intervento del D.L. 34/2011 – a 423,4 milioni di euro nel rendiconto 2011 – è ora nuovamente pari, nella legge di bilancio 2013, a 398,1 milioni di euro.

L'esame del provvedimento (A.C. **136** e abb.) non si è, però, concluso. Analogamente, non è giunto a conclusione l'iter, avviato dalla XI Commissione, di alcune proposte di legge (A.C. **762** e abb.) in materia di **tutela professionale dei lavoratori dello spettacolo**.

La 7^a Commissione del Senato, invece, ha esaminato progetti di legge finalizzati a promuovere le **attività cinematografiche e audiovisive** (A.S. **87** e abb.), anche in tal caso senza conclusione dell'attività. Per il settore cinematografico, peraltro, sono stati prorogati (**art. 2, co. 4-ter, D.L. 98/2011**) fino al 31 dicembre 2013 gli **incentivi fiscali** introdotti dalla L. finanziaria 2008 e sono state ridefinite la natura societaria e le funzioni di Cinecittà Luce Spa, divenuta **Istituto Luce-Cinecittà srl** (art. 14, co. 6-14, **D.L. 98/2011**).

Lo sport

L'**ordinamento sportivo** rientra tra le materie che la Costituzione affida alla **competenza concorrente**; esso si caratterizza, peraltro, per una spiccata autonomia organizzativa, in quanto articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale (**art. 1, D.L. 220/2003**).

Le politiche intraprese nella XVI legislatura - che fanno capo al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (alla quale sono state trasferite dall'**art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006**) - sono state orientate allo sviluppo di

strategie che incentivino l'attività fisica e sportiva fra tutti gli strati della popolazione, anche attraverso l'istituzione di un apposito Fondo (**art. 64, D.L. 83/2012 – L. 134/2012**) e, da ultimo, l'approvazione, il 26 settembre 2012, del **Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva**. In quest'ultimo si evidenzia che lo sport è un settore dinamico, che può contribuire anche al raggiungimento di obiettivi di crescita e di creazione di posti di lavoro e che, per altro verso, i valori veicolati dallo sport e dalla pratica sportiva in generale concorrono a sviluppare la conoscenza, la motivazione, lo spirito di sacrificio, l'osservanza delle regole, il rispetto degli altri, la solidarietà e la disciplina. Si evidenzia, altresì che, come ribadito anche in ambito europeo, lo sport tende ormai a configurarsi come un diritto della cittadinanza che le istituzioni devono garantire, promuovendo un'offerta sportiva qualificata e sana che stimoli l'ampliamento della base dei praticanti.

Con particolare riferimento alla pratica sportiva delle giovani generazioni, inoltre, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato, nel 2009, **linee guida per la riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado** ed ha avviato un progetto di **alfabetizzazione motoria nella scuola primaria**, la cui **terza annualità** riguarda l'a.s. 2012/2013. Alla pratica sportiva scolastica viene affidato il compito di educare le giovani generazioni alla competizione come momento di incontro, promuovendo comportamenti di dialogo e non violenza.

Il tema più rilevante di cui ha discusso il Parlamento per iniziativa dei suoi membri ha riguardato la costruzione degli **impianti sportivi** e la ristrutturazione di quelli esistenti. In particolare, la 7^a Commissione del Senato, dopo aver svolto una **indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico**, ha approvato un testo riguardante i grandi impianti, modificato poi dalla Camera (A.C. **2800** e abb.) e rinviato al Senato, dove l'esame non è stato portato a compimento. Sempre al Senato è stato avviato l'iter di altri progetti di legge (A.S. **1813** e abb.) riguardanti gli impianti di minori dimensioni, anch'esso non concluso.

Un ulteriore tema affrontato aveva la finalità di garantire alle atlete **pari opportunità**, aiutandole a conciliare sport e maternità: anche in tal caso, tuttavia, l'iter del testo - di iniziativa parlamentare - approvato dalla Camera (A.C. **4019** e abb.) non si è concluso al Senato (A.S. **2829**).

L'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

Nella XVI legislatura, l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali è stata modificata, ridefinendo le competenze delle direzioni generali e delle strutture periferiche.

Premessa

Nella XVI legislatura, il **D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91**, in attuazione dell'**art. 74 del D.L. 112/2008**, ha novellato il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) di cui al **D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233** - emanato in base all'art. 1, co. 404, della legge finanziaria per il 2007 (**L. 296/2006**) – nonché il **D.P.R. 6 luglio 2001, n.307**, che disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro.

L'intervento operato con il **D.P.R. 91/2009** ha comportato sia una riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche ulteriore rispetto a quella derivante dal **D.P.R. 233/2007**, sia una ridefinizione delle competenze delle direzioni generali - in particolare, con la creazione della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale - e delle strutture periferiche del Ministero.

E' opportuno ricordare anche che l'art. 12, co. 31-38, del **D.L. n. 95 del 2012** aveva previsto la soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi e la trasformazione della Fondazione centro sperimentale di cinematografia in Istituto centrale. Tali disposizioni sono state soppresse durante l'esame parlamentare.

Complessivamente, il MIBAC si articola in una amministrazione centrale e in una amministrazione periferica. Vi sono, altresì, organi consultivi centrali, istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale.

Articolazione centrale del MIBAC

Secondo la configurazione adottata con il **D.L. 262/2006** - che ha soppresso i Dipartimenti - il Ministero si articola, a livello centrale, in un **segretariato generale** e in **direzioni generali**.

In particolare, le **direzioni generali**, a seguito del **D.P.R. 91/2009**, sono **otto** e a ciascuna di esse fa capo un determinato numero di uffici dirigenziali non generali (udng: di seguito, indicati fra parentesi):

DG per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio, ed il personale (6)
DG per le antichità (7)
DG per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (12)
DG per la valorizzazione del patrimonio culturale (2)
DG per gli archivi (9)
DG per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore (8)
DG per il cinema (3)
DG per lo spettacolo dal vivo (3)

Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni concernenti progetti o iniziative che coinvolgono interessi interregionali o nazionali o facenti capo a più

amministrazioni.

Inoltre, essi esercitano i diritti dell'azionista nelle **società controllate** dal Ministero (ARCUS; ALES; Cinecittà) e di vigilanza sulle **Fondazioni** o, a seconda dei casi, **società** (Triennale di Milano; Quadriennale di Roma; Biennale di Venezia; Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo; SIAE).

Le attività delle direzioni generali sono coordinate da un **Segretario generale**, che opera alle dirette dipendenze del Ministro, attuando l'indirizzo da questi impartito. In particolare, il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.

Il segretariato generale si articola in 6 uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, gli Istituti centrali e l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.

Altri due uffici di livello dirigenziale generale sono costituiti presso il gabinetto del Ministro.

Sia il segretariato generale, sia le direzioni generali, costituiscono centro di responsabilità amministrativa.

Il segretariato generale e le direzioni generali esercitano la vigilanza sugli **Istituti centrali, gli Istituti nazionali e gli Istituti dotati di autonomia speciale**.

Istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale

Gli **istituti centrali** sono **7** (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la demotnoantropologia (di nuova istituzione); Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; Istituto centrale per gli archivi; Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi).

Gli **istituti dotati di autonomia speciale** sono **11** (Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (che subentra all'Istituto centrale del restauro); Biblioteca nazionale centrale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Centro per il libro e la lettura; Archivio centrale dello Stato).

Organi consultivi centrali

Sono organi consultivi centrali il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e 7 Comitati tecnico-scientifici.

Il **Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici** esprime pareri, fra l'altro, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali, sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni. Esso è composto dai presidenti dei

Comitati tecnico-scientifici e da otto eminenti personalità del mondo della cultura (di cui, 3 designate dalla Conferenza unificata) ed è integrato, in determinati casi, con tre rappresentanti del personale del Ministero. Dura in carica tre anni, con eventuale proroga per non più di tre anni.

I **7Comitati tecnico-scientifici** (per i beni archeologici; per i beni architettonici e paesaggistici; per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; per gli archivi; per le biblioteche e gli istituti culturali; per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea; per l'economia della cultura) hanno funzioni consultive.

Ciascun comitato è composto da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione; da due esperti di chiara fama designati dal Ministro; da un professore universitario di ruolo designato dal CUN.

Articolazione periferica del MIBAC

Sono **organi periferici** del MIBAC:

- a) 17 direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici: per ciascuna di esse è indicato il numero degli uffici dirigenziali non generali, fino ad un massimo di 14;
- b) le soprintendenze: per i beni archeologici; per i beni architettonici paesaggistici; per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
- c) le soprintendenze archivistiche;
- d) gli archivi di Stato;
- e) le biblioteche statali;
- f) i musei.

In particolare le direzioni regionali, che sono uffici dirigenziali generali, coordinano l'attività delle altre strutture periferiche presenti nel territorio regionale. Ad esempio, esprimono il parere di competenza del Ministro in sede di conferenza di servizi per gli interventi in ambito regionale che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore. Curano, inoltre, i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.

Costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.

Deputato ad esprimere pareri è il **Comitato regionale di coordinamento**, presieduto dal direttore regionale e composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale e, in composizione integrata, anche dai responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale.

Attuale dotazione organica

La dotazione organica è stabilita in **223 dirigenti**, di cui 29 di prima fascia e 194 di seconda fascia.

La dotazione organica delle aree è pari a 21.232 unità.

Dossier pubblicati

- Modifiche ai regolamenti di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro - Schema di Regolamento n. 72 (art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988; art. 13, co. 2, L. 59/1997) - Elementi per l'istruttoria normativa (12/05/2009)
- Modifiche ai regolamenti di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro - Schema di Regolamento n. 72 (art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988; art. 13, co. 2, L. 59/1997) - Schede di lettura, testi a fronte e normativa di riferimento (12/05/2009)

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale

Nella XVI legislatura, gli interventi normativi più rilevanti sono stati effettuati attraverso decreti-legge o leggi di stabilità, ovvero hanno riguardato la ratifica di atti internazionali. In particolare, il D.L. 34/2011 ha previsto un intervento finanziario a decorrere dal 2011 per la manutenzione e la conservazione di beni culturali e per gli enti culturali, nonché un potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei e l'autorizzazione all'assunzione di personale. Le assunzioni sono state agevolate anche con la legge di stabilità 2012 e con il D.L. 201/2011. Misure di semplificazione e razionalizzazione sono poi state previste dai D.L. 5/2012 e 95/2012, e dalla legge di stabilità 2013.

Premessa

Nel dicembre 2009 il Consiglio UE ha inserito la **conservazione del patrimonio culturale** tra i temi per i quali è necessario coordinare i programmi di ricerca degli Stati membri. All'Italia è stato affidato il ruolo di **coordinamento**.

Il 25.2.2010 MIUR e MIBAC hanno siglato la **dichiarazione** che ha avviato le attività di coordinamento della **Programmazione congiunta della Ricerca europea** nel settore. A seguito, poi, della **raccomandazione della Commissione UE del 26 aprile 2010**, relativa all'iniziativa di programmazione congiunta nel settore della ricerca "**Patrimonio culturale e cambiamenti globali: una nuova sfida per l'Europa**" (2010/238/Unione Europea), MIUR e MIBAC hanno istituito un **tavolo di concertazione** per l'attuazione della raccomandazione attraverso la definizione ed implementazione di un Piano di attività che individui gli obiettivi, le strategie e le modalità di partecipazione alle iniziative europee e internazionali nel settore della ricerca sul patrimonio culturale.

Il 10 gennaio 2013 si è aperta la **Call Pilota transnazionale nell'ambito dell'Iniziativa di Programmazione congiunta JPI Cultural Heritage**, con uno stanziamento complessivo di circa 3 milioni di euro. Per l'Italia, enti promotori sono MIUR e MIBAC, che gestiscono un **budget di 750.000 euro**.

In ambito europeo, infine, con **Decisione n. 1194/2011 dell'Unione Europea** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 è stata istituita un'azione dell'Unione europea per il **marchio del patrimonio europeo**, da attribuire a siti ubicati nell'Unione e che rivestono un ruolo importante nella storia, nella cultura e nella costruzione dell'Europa. Possono presentare le loro candidature: i monumenti, i siti naturali, subacquei, archeologici, industriali o urbani, i paesaggi culturali, i luoghi della memoria, i beni culturali e il patrimonio immateriale associati a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo.

La protezione dei beni culturali

Con **L. 45/2009** (A.C. **1929**) è stata autorizzata la ratifica del Secondo Protocollo relativo alla **Convenzione dell'Aja** del 1954 per la **protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato**. Il Protocollo affianca ai regimi di protezione "generale" e "speciale" il regime intermedio della "protezione rafforzata". Possono essere qualificati a protezione rafforzata i beni di grandissimo rilievo per l'umanità, di eccezionale valore storico e culturale, e che non siano utilizzati per scopi militari.

Con **L. 157/2009** (A.C. **2411**) è stata autorizzata la ratifica della **Convenzione UNESCO** (Parigi, 2001) sulla **protezione del patrimonio culturale subacqueo**. Rientrano in tale definizione siti, strutture, edifici, resti umani, navi affondate, oggetti preistorici. Tra i **principi**

generali della Convenzione vi sono la conservazione *in situ* del patrimonio culturale subacqueo come opzione prioritaria e il divieto di sfruttamento di tale patrimonio a fini commerciali.

Con **L. 111/2009** (A.C. **867**), di iniziativa parlamentare, è stato istituito il premio annuale **Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte**, ideato per ricordare la figura di P. Rotondi, soprintendente delle Marche che durante la II guerra mondiale coordinò le operazioni di salvataggio di migliaia di opere d'arte italiane. Esso ha la finalità di segnalare le figure che si sono contraddistinte nelle attività di salvataggio di opere d'arte ed è stato assunto sotto l'egida del MIBAC per superare la difficoltà degli enti locali promotori dell'iniziativa di continuare a sostenerne gli oneri.

Stanziamanti aggiuntivi e misure agevolative delle assunzioni

Il **D.L. 34/2011** ha disposto, dal 2011, lo stanziamento di ulteriori **80 milioni di euro per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali** e ha previsto l'adozione di un **programma di interventi conservativi da realizzare nell'area archeologica di Pompei**. A tale ultimo fine, ha autorizzato **assunzioni e reclutamenti in deroga al divieto di assunzioni** di cui all'**art. 2, co. 8-quater, del D.L. 194/2009**, l'utilizzazione di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) e l'adozione di procedure semplificate per l'affidamento dei lavori. Ulteriori 7 milioni di euro sono stati destinati, dal 2011, agli enti culturali.

Ulteriori agevolazioni delle assunzioni presso il MIBAC, al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, sono derivate dall'**art. 24, co. 2, della L. 183/2011** (legge di stabilità 2012) e dall'**art. 30, co. 8, del D.L. 201/2011**.

In precedenza, l'art. 14 del **decreto-legge sulla protezione civile (D.L. 195/2009)**, aveva autorizzato il **Dipartimento della protezione civile** ad avviare **procedure straordinarie di reclutamento** di personale a tempo indeterminato per fronteggiare le richieste d'intervento volte, tra l'altro, alla **tutela del patrimonio culturale**.

L'**art. 32, co. 16, del D.L. 98/2011** ha poi destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore di beni e attività culturali, a decorrere dal 2012, una **quota fino al 3% del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie**, istituito dal co. 1 dello stesso art. 32 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di € 930 mln per il 2012 e di € 1000 mln per gli esercizi dal 2013 al 2016.

L'art. 12, co. 29 e 30, del **D.L. 95/2012** ha disposto che la destinazione in questione è fino al 2016 e che le risorse sono finalizzate alla realizzazione di **progetti di assoluta rilevanza nazionale e internazionale** per la **tutela**, la **conservazione** e la **valorizzazione del patrimonio culturale** e per la **promozione** e la realizzazione di **attività culturali di pari rilevanza**, nonché alla realizzazione di **infrastrutture** destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni.

Il Museo delle arti del XXI secolo

L'**art. 25 della L. 69/2009** (A.C. **1441-bis-B**) ha previsto la trasformazione del "Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee", istituito nel 1999 a Roma come polo nazionale espositivo dedicato all'arte e all'architettura contemporanee, in **fondazione di diritto privato Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo**, per incrementarne la dotazione di bilancio attraverso la partecipazione di privati ed

enti locali. Restano fermi i compiti di raccolta, conservazione, valorizzazione ed esposizione delle testimonianze materiali della cultura visiva internazionale. Il museo è stato **inaugurato il 27 maggio 2010**.

Non si è, invece, concluso l'esame dell' A.C. **4698** e abb., volto a garantire al **Museo nazionale dell'emigrazione italiana** una copertura finanziaria stabile e una localizzazione definitiva.

I provvedimenti per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

Con **L. 92/2009** (A.C. **1889**), di iniziativa parlamentare, è stata disposta la realizzazione di un progetto per la valorizzazione del complesso dell'**Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni**. Il Comitato nazionale per la realizzazione del progetto è stato poi costituito con **DPCM 28 ottobre 2009**. La sua operatività è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 con **DPCM 6 febbraio 2013**.

Con riguardo alla valorizzazione del **patrimonio storico-culturale**, con **L. 155/2009** (A.C. **2500**) è stato riconosciuto alla **Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea** (CDEC) un contributo annuo di **300.000 euro**, mentre con **L. 76/2011** (A.C. **2064**) è stato incrementato il contributo dello Stato a favore della **Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza**, che ha la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista. Infine, con **L. 169/2011** (A.C. **2774**) sono stati concessi contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla **cultura del medioevo italiano ed europeo**. In tutti e tre i casi, l'iniziativa è stata parlamentare.

Il 21 dicembre 2012, inoltre, la VII Commissione della Camera ha approvato in sede legislativa l' A.C. **5309**, che prevedeva la concessione di un contributo annuale al **Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna** per 9 anni, dal 2013 al 2021, anno nel quale si celebrerà il settimo centenario della morte di Dante, e l' A.C. **4333**, concernente l'istituzione del 'Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno' e il potenziamento della **biblioteca** e dell'**archivio storico** della **Fondazione Di Vagno**. A causa dello scioglimento delle Camere, tuttavia, i due provvedimenti non sono stati esaminati dal Senato (**A.S. 3651** e **A.S. 3649**).

Non si è concluso neanche l'esame di altri provvedimenti di iniziativa parlamentare riguardanti **monumenti e luoghi significativi per la memoria civile e storica dell'Italia**, tra cui: Duomo di Milano, area archeologica di Paestum, Museo nazionale della psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia, Campo di concentramento di Fossoli, complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda, Sacro Eremo e Cenobio di Camaldoli, Rocca di Canossa (A.C. **4071**, nonché, per alcuni luoghi, A.C. **2298** e A.C. **2967** e abb.), Abbazia di Montecassino, Monastero di San Benedetto in Subiaco e Museo dell'Areonautica in Vizzola Ticino (A.C. **2165** e abb.), Reggia di Caserta (A.C. **1797**), Basilica di San Petronio in Bologna (A.C. **2955**). Non si è, inoltre, concluso l'esame dell' A.C. **4371**, concernente la salvaguardia e il recupero, oltre che il completamento e la valorizzazione culturale e turistica, delle **città** e dei **nuclei di fondazione**.

Nella stessa materia, la VII Commissione della Camera aveva avviato l'esame dell'A.C. 2302 che, sull'esempio di altri Paesi europei, nonché della Soprintendenza del mare istituita nel 2004 in Sicilia, proponeva l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne, al fine di tutelare, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio storico-culturale sommerso.

In tema di **celebrazioni**, la **L. 206/2012** (A.C. **1373**), di iniziativa parlamentare, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e

musicale, ha inteso celebrare la figura di **G. Verdi** nella ricorrenza, nel 2013, del secondo centenario della sua nascita.

Non si è, invece, concluso l'esame di altri provvedimenti, sempre di iniziativa parlamentare, concernenti le celebrazioni relative al IX centenario della morte della contessa Matilde di Toscana nel 2015 e al millenario della fondazione dell'Eremo e del Cenobio di Camaldoli (A.C. **4071**), al centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (A.C. **5239**), al centenario della nascita di A. Burri (A.C. **5397**). Quest'ultimo, in particolare, è stato approvato dalla VII Commissione della Camera, in sede legislativa e in un nuovo testo, il 21 dicembre 2012, ma non è stato esaminato dal Senato, a causa dello scioglimento delle Camere (**A.S. 3652**).

In tema di valorizzazione del **patrimonio culturale immateriale**, non si è concluso l'esame di due proposte di legge concernenti **cortei in costume, rievocazioni e giochi storici** (A.C. **3461** e A.C. **3605**).

Un ulteriore tema affrontato durante la legislatura riguardava l'**insequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee**, allo scopo di favorire l'esposizione di opere d'arte ed altri beni di rilevante interesse culturale in Italia (A.C. **4432** e abb.). Il provvedimento, già approvato dal Senato, era stato modificato dalla VII Commissione della Camera con l'approvazione di un **nuovo testo** il 9 novembre 2011. L'esame non è stato però concluso.

Nel giugno 2011, infine, MIBAC e Associazione delle Città d'arte e cultura (CIDAC), d'intesa con ANCI, hanno siglato il **protocollo d'intesa** per l'individuazione di azioni comuni volte a migliorare la valorizzazione del patrimonio culturale delle città d'arte.

Arcus

L'art. 12, co. 24-28, del **D.L. 95/2012** ha previsto, nell'ambito della **soppressione e dell'accorpamento di alcuni enti ed organismi pubblici necessari per ridurre la spesa pubblica**, la messa in liquidazione della **Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa** dal 1° gennaio 2014, riportando nell'ambito dell'ordinaria gestione del MIBAC le attività ad essa demandate. Fino al 31 dicembre 2014 opera un commissario liquidatore.

La Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale

L'**art. 5 del d.lgs. 61/2012** (v. anche "**Il secondo decreto su Roma Capitale**") – che, in generale, disciplina il conferimento delle funzioni amministrative già attribuite a Roma Capitale dall'**art. 24, co. 3, della L. 42/2009**, fra le quali il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici - ha disposto, a tal fine, l'istituzione della **Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale**.

In particolare, la Conferenza è chiamata a **coordinare le attività di valorizzazione** della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Mibac che hanno competenza sul patrimonio storico e artistico presente in Roma, decidendo "il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale". Inoltre, la Conferenza si pronuncia sul rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri eventualmente necessari per la realizzazione degli interventi di valorizzazione ad essa sottoposti.

Sono esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale i compiti connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici amministrati dal Fondo edifici di culto.

Trasferimento a regioni ed enti territoriali di beni culturali

L'**art. 5, co. 2, del d.lgs. 85/2010** - che in generale concerne l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'**art. 19 della L. 42/2009** - ha escluso dal trasferimento i beni appartenenti al patrimonio culturale, "salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7". A seguito del **parere parlamentare sullo schema di D.lgs**, è stato poi inserito il co. 5 - successivamente modificato dall'**art. 27, co. 8, del D.L. 201/2011** - che, collegandosi sostanzialmente al co. 2, ha previsto il **trasferimento** alle regioni e agli altri enti territoriali di **cose e beni culturali inalienabili** (**art. 54, co. 3, d.lgs. 42/2004**) indicati nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione.

Le linee guida per l'elaborazione dei programmi di valorizzazione necessari sono state emanate con **circolare del Segretariato Generale del MiBAC 18 maggio 2011, n. 18**.

Ulteriori interventi normativi

L'**art. 1, co. 77, della L. 228/2012** (legge di stabilità 2013), novellando l'**art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012**, ha disposto la **sospensione dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali**, fatta eccezione per i contributi già concessi e non ancora erogati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del **D.L. 95/2012**, che aveva disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2015.

In precedenza, l'**art. 42 del D.L. n. 5/2012** aveva previsto che l'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali è disposta dagli organi del Ministero **in base all'ammontare delle risorse disponibili**, determinate annualmente con decreto interministeriale.

L' **art. 43 dello stesso D.L. 5/2012** ha inteso **semplificare le procedure di verifica dell'interesse culturale**, di cui all'**art. 12 del d.lgs. 42/2004**, **al fine di accelerare la dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico**.

Approfondimenti

- La nozione di bene culturale

Dossier pubblicati

Arcus

- Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini D.L. 95/2012 ' A.C. 5389 - Schede di lettura (Articoli da 1 a 12) - Parte I, Tomo 1 (rticolo 12, commi 24-30 (Messa in liquidazione di ARCUS S.p.A. e quota del 3% del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali destinata ai beni e alle attività culturali) - (31/07/2012)
- Ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi pluriennali da parte di ARCUS Spa - Schema di Decreto n. 178 (art. 4, co.177-bis, L. 350/2003; art. 6, co. 2, D.L. 154/2008) - Elementi per l'istruttoria normativa (25/01/2010)

I provvedimenti per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

- Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni A.C. 1230 e A.C. 1889 - Elementi per l'istruttoria legislativa
- Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco - A.C. 2165 - Elementi per l'istruttoria legislativa
- Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico A.C. 1797 - Schede di lettura e normativa di riferimento
- Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico - A.C. 1797 - Elementi per l'istruttoria legislativa
- Contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea -CDEC ONLUS - A.C. 2500 - Elementi per l'istruttoria legislativa (06/07/2009)
- Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni - Dossier predisposto in occasione della missione della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione (luglio 2009)
- Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda - A.C. 2298 - Elementi per l'istruttoria legislativa (28/10/2009)
- Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per i restauri della Basilica di San Petronio in Bologna - A.C. 2955 Elementi per l'istruttoria legislativa (17/12/2009)
- Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana - A.C. 2967 - Elementi per l'istruttoria legislativa (09/02/2010)
- Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario di Giuseppe Verdi - A.C. 1373, A.C. 1656, A.C. 2110 e A.C. 2777 Elementi per l'istruttoria legislativa (14/02/2011)
- Promozione, sostegno e valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici - AA.C. 3461 e 3605 Elementi per l'istruttoria legislativa (15/03/2011)
- Conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di monumenti e celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale - A.C. 4071 - Elementi per l'istruttoria legislativa (22/03/2011)
- Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - D.L. 5/2012 - A.C. 4940-A schede di lettura (09/03/2012)
- Celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e valorizzazione dei siti e degli edifici storici ad esso collegati - A.C. 5239 - Elementi per l'istruttoria legislativa (28/09/2012)
- Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del MIBAC - A.C. 2302 - Elementi per l'istruttoria legislativa (07/07/2010)
- Contributo al Centro Pio Rajna per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana - A.C. 5309 - Elementi per l'istruttoria legislativa (30/07/2012)
- Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi 'Regina Margherita' di Monza - A.C. 2064 - Elementi per l'istruttoria legislativa (20/10/2009)
- Contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo A.C. 2774 - Elementi per l'istruttoria legislativa (11/11/2009)
- Istituzione del 'Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno' e disposizioni per il

potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno - A.C. 4333 Elementi per l'istruttoria legislativa (29/07/2011)

- Celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri - A.C. 5397 - Elementi per l'istruttoria legislativa (05/10/2012)
- Insequestrabilità di opere d'arte prestate da uno Stato estero durante l'esposizione in Italia A.C. 4432-Nuovo testo - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale - (20/12/2011)

Il Museo delle arti del XXI secolo

- AC 1441bisB: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Articolo 25, Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee) (23/03/2009)
- Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana - A.C. 4698 - Elementi per l'istruttoria legislativa (16/01/2012)

La Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale

- Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61 (art. 24, L. 42/2009), (Articolo 5 Conferenza delle Soprintendenze; Articolo 6, Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici) (07/06/2012)

La protezione dei beni culturali

- Istituzione del premio annuale "Arca dell' arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte" A.C. 867 - Elementi per l'istruttoria legislativa
- Il Protocollo alla Convenzione sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato A.C. 1929
- Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo A.C. 2411 (20/07/2009)
- Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno - A.C. 2411-B - Elementi per l'istruttoria legislativa (12/10/2009)

Stanziameti aggiuntivi e misure agevolative delle assunzioni

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Schede di lettura (Articoli 1-14) - Tomo I (29/11/2011)
- Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti, ed enti del Servizio sanitario nazionale dell'Abruzzo - D.L. 34/2011 - A.C. 4307 Elementi per l'istruttoria legislativa (28/04/2011)
- Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti, ed enti del Servizio sanitario nazionale dell'Abruzzo D.L. 34/2011 ' A.C. 4307 - Schede di lettura (28/04/2011)
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Schede di lettura (Articoli 15-36) - Tomo II (Articolo 24 - Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali) (29/11/2011)
- Disposizioni urgenti per le regioni Campania e Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la protezione civile - DL 195/2009 - AC 3196-A - Schede di

lettura, Articolo 14 (Personale del Dipartimento della protezione civile) (16/02/2010)

- D.L. 6 luglio 2011, n. 98 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Schede di lettura - Edizione aggiornata - (Articolo 32, comma 16, Utilizzo del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie per interventi a favore dei beni culturali) (07/10/2011)
- Le leggi - D.L. 6 luglio 2012, n. 95 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 Schede di lettura (Articoli da 1 a 12) - (Articolo 12, commi 29 e 30 - Quota del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali destinata ai beni e alle attività culturali) (10/09/2012)

Trasferimento a regioni ed enti territoriali di beni culturali

- Esito dei pareri al governo - Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio - D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, (Articolo 5, Tipologie dei beni) (30/06/2010)
- Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. 201/2011 ' A.C. 4829-A - Schede di lettura (articoli 25-49) - Tomo II (Articolo 27, comma 8, Federalismo demaniale relativo ai beni culturali) (14/12/2011)

Ulteriori interventi normativi

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) - Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Schede di lettura (Articolo 1- commi 1-300) - Tomo I (Articolo 1, comma 77, Interventi conservativi volontari sui beni culturali) (31/01/2013)
- Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - D.L. 5/2012 (A.C. 4940-A), Schede di lettura - (Articolo 43 - Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico). (09/03/2012)
- Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini D.L. 95/2012 ' A.C. 5389 - Schede di lettura (Articoli da 1 a 12) - Parte I, Tomo 1 (Articolo 1, co. 26-ter, Interventi conservativi volontari sui beni culturali) (31/07/2012)

Documenti e risorse web

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Protocollo di intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali per la realizzazione di un programma di innovazione per il patrimonio culturale del Paese
- Federculture-Federparchi: Libro bianco 2009 "Parchi e cultura"
- Commissione sulla Creatività e Produzione di Cultura in Italia (D.M. 30 Novembre 2007) - Libro Bianco sulla Creatività - Cap. 12: Il Patrimonio Culturale. Dalla creatività alla produzione di cultura (giugno 2009)
- Attività dell'Unione europea - Cultura
- Ministero per i beni e le attività culturali - La situazione del patrimonio culturale di L'Aquila a un anno dal sisma
- Culture in the EU27 - Cultural statistics in the spotlight (14 aprile 2011)
- Corte dei conti - Indagine sullo stato di manutenzione dei siti archeologici.

Deliberazione n. 3 del 1° aprile 2011

- MIBAC Ufficio Studi - Minicifre della cultura 2011 (dati riferiti al 2010)
- MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo
- MIBAC Ufficio Studi - Minicifre della cultura 2010 (dati riferiti al 2009)
- MIBAC - Ufficio Studi - Minicifre della cultura 2012 (dati riferiti al 2011)
- ISTAT, Noi Italia, 10 statistiche per capire il Paese in cui viviamo (edizione 2012) - Fruttori di attività culturali
- Notiziario Ufficio Studi Mibac XXV-XXVI. 92-97 /gennaio 2010 - dicembre 2011 Federalismo demaniale e beni culturali
- Nota dell'Ufficio legislativo del Mibac del 29 luglio 2011_ questioni applicative relative all'art. 5, co. 5, del d.lgs. 85/2010
- MiBAC 2012 - FINALITA', ATTIVITA', DATI (7 marzo 2013)

Approfondimento: La nozione di bene culturale

Premessa

Le disposizioni di **tutela** di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio (**d.lgs. 42/2004**) hanno ad oggetto i **beni culturali**.

Tra le disposizioni di tutela sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché norme relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le disposizioni concernenti i beni inalienabili.

Beni culturali di appartenenza pubblica

L'**articolo 10, comma 2**, del **Codice** considera *beni culturali, ex lege*, qualora **appartenenti a soggetti pubblici** (cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico):

a) le **raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi**;

b) gli **archivi e i singoli documenti**;

c) le **raccolte librerie delle biblioteche** (escluse le raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, dei centri bibliotecari di educazione permanente, indicati all'**art. 47, co. 2, D.P.R. 616/1977**).

Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (art. 13, co. 2, Codice).

Ai sensi del **comma 1** del medesimo art. 10 del Codice sono, altresì, *beni culturali* le **cose** (immobili e mobili) **appartenenti** ai medesimi soggetti pubblici indicati al comma 2, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, **che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico**: si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la **verifica dell'interesse culturale** (di cui all'art. 12 del Codice: v. *infra*).

In particolare, possono essere riconosciuti quali *beni culturali* (art. 10, co. 4, Codice):

a) cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) carte geografiche e spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) fotografie, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi in

genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) navi e galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

j) architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Beni culturali appartenenti a privati

L'**articolo 10, comma 3**, del Codice individua, a sua volta, altri beni, i quali, **a chiunque appartenenti**, sono considerati *beni culturali* quando sia intervenuta la **dichiarazione di interesse culturale** (art. 13 ss. del Codice: v. *infra*).

Si tratta, in particolare, di:

a) cose immobili e mobili (tra quelle individuate dall'art. 10, co. 4, del Codice: v. *ante*) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante;

b) archivi e singoli documenti che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) raccolte librerie di eccezionale interesse culturale;

d) cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

La verifica dell'interesse culturale

Ai sensi dell'art. 12 del Codice – come modificato, da ultimo, dall'**art. 4, co. 16, lett. b), del D.L. 70/2011** – la **verifica** della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. **interesse culturale**), richiesto ai fini della definizione di *bene culturale*, è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali.

In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (**decreto di vincolo**), i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di **tutela** di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

Presunzione di interesse culturale

Le cose indicate all'art. 10, co. 1, del Codice, **opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre cinquanta anni**, se mobili, **o ad oltre settanta anni**, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni di tutela – e per esse, quindi, vige la presunzione di interesse culturale – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.

Per completezza si evidenzia che **non sono soggette alle disposizioni di tutela** le cose indicate all'art. 10, co. 1, opera di **autore vivente o la cui esecuzione risalga**, se mobili, **a meno di 50 anni o**, se immobili, **a meno di 70 anni**, nonché le cose indicate al co. 3, lett. a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di cinquanta anni (art. 10, co. 5, del Codice, come modificato dall'**art. 4, co. 16, lett. a), del D.L. 70/2011**).

La dichiarazione di interesse culturale

In base all'**art. 13** del Codice, la **dichiarazione di interesse culturale** accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma 3, ai fini della definizione dei "beni culturali", sottoponendo così il bene privato ai "**vincoli**" di tutela dettati dalla normativa.

La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero a conclusione di un procedimento avviato dal soprintendente (anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato) (art. 14). La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).

Interventi per le fondazioni lirico-sinfoniche

Con il decreto-legge 64 del 2010, modificato ampiamente durante l'esame parlamentare (legge 100/2010), è stato disposto un primo, urgente, intervento nel settore dello spettacolo, e in particolare nel settore lirico-sinfonico, per razionalizzare le spese e al contempo implementare la produttività e i livelli di qualità delle produzioni offerte. Con DPR 117/2011 è stato adottato il primo regolamento di delegificazione per il riconoscimento di forme organizzative speciali ad alcune fondazioni. Il D.L. 201/2011 ha posticipato al 31 dicembre 2012 il termine per l'emanazione degli ulteriori regolamenti, uno dei quali è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 e riguarda l'ordinamento e l'organizzazione delle fondazioni. Il testo non è ancora pervenuto alle Camere.

Il decreto-legge 64/2010

Il **decreto-legge 64/2010**, come modificato durante l'esame parlamentare (A.C. **3552**) (**A.S. 2150-b**) e ulteriormente modificato dall'**art. 22, co. 5 del D.L. n. 201/2011 (L. 214/2011)**, ha previsto:

- la **revisione** - attraverso uno o più regolamenti di delegificazione, da adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere, tra gli altri, delle Commissioni parlamentari - dell'**organizzazione e del funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche**;
- un **nuovo procedimento di contrattazione collettiva**;
- nuove disposizioni in materia di **personale dipendente**.

Tra i **criteri** indicati per la revisione dell'organizzazione e del funzionamento vi sono: tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori; efficienza; corretta gestione; economicità; imprenditorialità; controllo e vigilanza sulla gestione economico-finanziaria; incentivazione del miglioramento dei risultati gestionali attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale e destinazione di una quota crescente di quest'ultimo in base alla qualità della produzione; revisione organica del sistema di contrattazione collettiva; incentivazione della contribuzione da parte degli enti locali; eventuale previsione di forme organizzative speciali per alcune fondazioni; valorizzazione dei grandi teatri d'opera; valorizzazione delle finalità e del carattere sociale delle fondazioni e del loro ruolo educativo verso i giovani.

In relazione al **procedimento di contrattazione collettiva**, il D.L. ha previsto che il CCNL è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche - che si avvale dell'ARAN - e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle stesse fondazioni.

Per quanto concerne il **personale dipendente**:

- è stata dettata una nuova disciplina in materia di **attività di lavoro autonomo**;
- i **contratti integrativi aziendali** vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. possono essere rinnovati solo successivamente alla stipula del nuovo CCNL;
- eventuali **trattamenti economici aggiuntivi** sono **riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti**;
- fatte salve alcune ipotesi, **fino al 31 dicembre 2011** sono state **vietate le assunzioni a tempo indeterminato**; dal 2012 queste ultime sono possibili entro i limiti indicati;
- sono stati posti limiti per le **assunzioni a tempo determinato**, in ordine alle quali, inoltre, è stato consentito il ricorso a **tipologie contrattuali flessibili**;

- in materia di assunzioni, infine, sono dettate **specifiche discipline** per le fondazioni con particolari requisiti inerenti il bilancio ed appositi indici ad esso connessi, nonché per la fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari;
- **è stata ridotta a 45 anni l'età pensionabile per ballerini e tirsicorei**, senza distinzione di sesso. Per due anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, chi ha raggiunto o superato la nuova età pensionabile può esercitare un'**opzione per restare in servizio**.

Altre disposizioni hanno riguardato:

- la previsione che **il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche comprende anche le opere audiovisive**;
- la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (**nuovo IMAIE**);
- l'istituzione, il **17 marzo 2011**, della **festa nazionale** per la celebrazione del **150° anniversario dell'unità d'Italia**.

Il **D.L. 64/2010** ha peraltro determinato un intervento della **Corte costituzionale** che, con **sentenza 153/2011**, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché da tempo privatizzati a seguito del **d.lgs. 367/1996**.

Il DPR 117/2011

I **criteri** per il riconoscimento di **forme organizzative speciali** alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati definiti con il **DPR 117/2011**.

Il riconoscimento avviene con decreto ministeriale, sulla base di presentazione di istanza da parte della fondazione interessata e previa istruttoria sul possesso dei requisiti, che consistono:

- a) nella peculiarità in campo lirico-sinfonico;
- b) nella assoluta rilevanza internazionale;
- c) nella eccezionale capacità produttiva;
- d) nella capacità di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio.

Ove, in seguito, si accerti una sopravvenuta carenza dei requisiti, il riconoscimento può essere revocato.

Per le fondazioni in questione, l'erogazione del contributo statale triennale avviene sulla base di programmi di attività triennali. Inoltre, le stesse possono contrattare un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale le materie disciplinate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali.

Sulla base del **DPR 117/2011** è stata riconosciuta la forma organizzativa speciale all'**Accademia di S. Cecilia (DM 23 gennaio 2012)** e al **Teatro alla Scala (DM 16 aprile 2012)**.

L'adozione degli ulteriori regolamenti

Nella seduta del 22 dicembre 2012 il Consiglio dei Ministri ha svolto l'esame preliminare di uno **schema di regolamento** che disciplina l'ordinamento e l'organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il testo non è ancora pervenuto alle Camere.

Dossier pubblicati

Il decreto-legge 64/2010

- Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali D.L. 64/2010 ' A.C. 3552 - Schede di lettura (17/06/2010)
- Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - D.L. 64/2010 - A.C. 3552 Elementi per l'esame in Assemblea (22/06/2010)
- Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. 201/2011 - A.C. 4829 - Schede di lettura - Parte I (art. 22, comma 5) (08/12/2011)

II DPR 117/2011

- Criteri di riconoscimento di forme organizzative speciali a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche - Schema di Regolamento n. 331 (art.1, commi 1, lett. f), e 2, D.L. 64/2010) Elementi per l'istruttoria normativa (28/02/2011)

Lo spettacolo

Singoli interventi per il settore dello spettacolo sono stati disposti soprattutto con decreti-legge del 2010 e del 2011. Non è, invece, giunto a conclusione l'esame di progetti di legge che intervenivano, più organicamente, sullo spettacolo dal vivo, sui lavoratori dello spettacolo e sulla promozione delle attività cinematografiche.

Lo spettacolo dal vivo

Il progetto di legge quadro

Il 24 febbraio 2010 la VII Commissione della Camera, al termine del lavoro del Comitato ristretto, che aveva proceduto a varie audizioni, ha adottato un **testo unificato** delle proposte di **legge** sullo **spettacolo dal vivo** (A.C. 136 e abb.). A seguito dei pareri espressi dalle altre Commissioni, sono stati adottati, in successione, due ulteriori nuovi testi, il **primo** il 26.7.2011, il **secondo** il 9 maggio 2012. A quest'ultimo sono poi stati riferiti alcuni emendamenti del relatore volti a recepire, in particolare, i rilievi della Commissione bilancio. Gli **emendamenti** sono stati approvati nella seduta del 18 dicembre 2012, che ha rappresentato l'ultima seduta dedicata all'argomento prima dello scioglimento delle Camere.

Il T.U., che si proponeva come "**legge quadro**", recava la definizione dei principi fondamentali dell'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo. Nell'espressione erano compresi **musica, teatro, danza, circo, spettacolo viaggiante**, incluse le esibizioni degli artisti di strada.

Lo spettacolo dal vivo veniva riconosciuto:

- componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese;
- elemento di coesione ed identità nazionale;
- strumento centrale per la diffusione della cultura e dell'arte italiana e per lo sviluppo dell'attività turistica culturale.

L'azione pubblica a sostegno del settore era mirata, tra l'altro, a:

- garantire il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva e la libertà di accesso alle professioni del settore, favorendo la qualificata formazione degli addetti e la loro tutela sociale;
- garantire pari opportunità di fruizione per tutti i cittadini;
- sostenere i giovani autori;
- assicurare la presenza della produzione nazionale all'estero;
- tutelare e conservare la memoria dello spettacolo dal vivo.

Un primo obiettivo dell'intervento normativo era quello di definire le **attribuzioni spettanti ai singoli livelli di governo**. Si disciplinavano, peraltro, forme di intesa e coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni per organizzare la politica nazionale dello spettacolo e favorire la partecipazione di risorse private. Un ruolo importante veniva attribuito alla **Conferenza unificata**.

Tra gli altri ambiti di intervento rientravano:

- l'istituzione di un **Fondo perequativo** destinato a svolgere un'azione di riequilibrio nelle aree territoriali in cui gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano

- inadeguati, un **Fondo per l'innovazione e il sostegno di giovani talenti**, nonché del **Consiglio dello spettacolo dal vivo** e di una **banca dati professionale** degli artisti;
- l'introduzione di agevolazioni e interventi in **materia fiscale** per gli operatori;
 - la previsione di istituzione di un **Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo**;
 - la disciplina della professione di **procuratore degli artisti professionisti**.

I lavoratori dello spettacolo

La XI Commissione della Camera ha esaminato le pdl A.C. **762** e abb., in materia di **tutela professionale dei lavoratori dello spettacolo**.

Esse erano volte ad estendere alcune forme di tutela previdenziale e sociale ai lavoratori del settore, che ne sono sprovvisti. Il 17 marzo 2010 la Commissione ha approvato un **testo unificato**, inviato alle Commissioni competenti per il parere. L'esame non si è tuttavia concluso entro la fine della legislatura.

Inoltre, il **D.L. 64/2010** (art. 1, 2 e 3) ha introdotto nuove disposizioni in materia di contrattazione e di assunzioni del **personale delle fondazioni lirico-sinfoniche** e ha ridefinito l'età pensionabile di tescicorei e ballerini .

Attività cinematografiche

La 7a Commissione del **Senato**, nei primi mesi del 2009, aveva avviato l'esame di progetti di legge finalizzati a promuovere e valorizzare attività cinematografiche e audiovisive (**A.S. 87** e abb.).

Tra le disposizioni recate dai provvedimenti erano previsti, talvolta con modalità e termini differenti:

- l'istituzione di un **Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo** (non prevista dall' **A.S. 1422**);
- l'istituzione di un **Fondo** per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo;
- **obblighi di programmazione** e/o di investimento a carico delle emittenti televisive nazionali, con riferimento alle **quote da riservare alle opere cinematografiche italiane o europee**;
- incentivi o **agevolazioni fiscali** volti a promuovere gli investimenti nel settore.

Il 21.9.2010, ai progetti di legge era stato abbinato il **ddl di iniziativa governativa A.S. 2324** , recante disposizioni in materia di **attività cinematografiche ed istituzioni culturali**. Il ddl intendeva modificare il **D.Lgs. 28/2004** (c.d. **legge sul cinema**) rispetto all'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni. Conteneva, inoltre, disposizioni che miravano a riformare, attraverso il ricorso a un regolamento di delegificazione, le modalità di contribuzione statale a sostegno delle istituzioni culturali di rilievo nazionale di cui alla **L. 534/1996**.

In materia di cinema era intervenuto anche il **D.L. 64/2010**, che aveva ridefinito le funzioni del gruppo **Cinecittà Luce Spa**. Le relative disposizioni erano state soppresse in sede di conversione. La ridefinizione della natura societaria e delle funzioni di Cinecittà Luce Spa, diventata **Istituto Luce-Cinecittà srl**, è stata poi operata dall'art. 14, co. 6-14, del **D.L. 98/2011**.

Inoltre, l'art. 2, co. da 4 a 4-quater, del **D.L. 225/2010 (L. 10/2011)** ha previsto disposizioni agevolative per il settore cinematografico disponendo, tra l'altro, la **proroga**, fino al

31.12.2013, **degli incentivi fiscali** introdotti dalla L. finanziaria 2008. Il **contributo speciale di un euro sui biglietti cinematografici**, istituito dall'**art. 2, co. 4-ter, del medesimo D.L. 225/2010**, è stato **abrogato** dal **D.L. 34/2011**.

Ulteriori interventi normativi

La **L. 238/2012** ha previsto la concessione di un **contributo straordinario** in favore di quattro festival musicali e operistici italiani, a decorrere **dal 2013**, per complessivi **4 milioni di euro annui**. Si tratta della **Fondazione Rossini Opera Festival**, della **Fondazione Festival dei due Mondi**, della **Fondazione Ravenna Manifestazioni** e della **Fondazione Festival Pucciniano**.

Inoltre, la VII Commissione della Camera aveva avviato l'esame dell' A.C. **3428**, recante modifiche alla **L. 337/1968** e all'**art. 7 della L. 135/2001**, in materia di spettacolo viaggiante e parchi divertimento, nonché alla **L. 392/1978**, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche, il cui esame non si è concluso entro la fine della legislatura.

La giornata mondiale del teatro

Con **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.11.2009**, il Governo ha individuato la data del **27 marzo** per la celebrazione della **Giornata Mondiale del Teatro**, aderendo alla manifestazione lanciata a Vienna nel 1961 dall'International Theatre Institute e promossa dalle Nazioni Unite e dall'UNESCO.

Per l'organizzazione degli eventi celebrativi della Giornata è stato costituito un comitato organizzatore.

Approfondimenti

- [Il Fondo unico per lo spettacolo](#)

Dossier pubblicati

Attività cinematografiche

- [D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - A.C. 4086 - Schede di lettura \(Articolo 2, commi da 4 a 4-quater, Proroga di disposizioni agevolative per il settore cinematografico\) \(22/03/2011\)](#)
- [Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - D.L. 98/2011 - A.C. 4509 - Sintesi delle modifiche introdotte al Senato e schede di lettura - \(Articolo 14, commi 6-14, Istituto Luce - Cinecittà\) \(14/07/2011\)](#)

Disposizioni sul Fondo unico dello spettacolo (FUS)

- [D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - A.C. 4086 - Schede di lettura \(Articolo 2, commi 12-novies e 16-quinquies\) \(22/03/2011\)](#)
- [Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, spettro](#)

radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti, ed enti del Servizio sanitario nazionale dell'Abruzzo D.L. 34/2011 ' A.C. 4307 - Schede di lettura (Articolo 1, Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura) (28/04/2011)

- Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti, ed enti del Servizio sanitario nazionale dell'Abruzzo - D.L. 34/2011 - A.C. 4307 Elementi per l'istruttoria legislativa (28/04/2011)

I lavoratori dello spettacolo

- Tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo - AA.C. 762, 1550 e 2112 - Schede di lettura e normativa di riferimento
- Tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo - AA.C. 762, 1550 e 2112 - Elementi per l'istruttoria legislativa
- Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - D.L. 64/2010 - A.C. 3552 Elementi per l'esame in Assemblea (22/06/2010)
- Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali D.L. 64/2010 ' A.C. 3552 - Schede di lettura (17/06/2010)

Lo spettacolo dal vivo

- Legge quadro per lo spettacolo dal vivo - A.C. 136 e A.C. 459 - Schede di lettura
- Legge quadro per lo spettacolo dal vivo - A.C. 136 e A.C. 459 - Elementi per l'istruttoria legislativa
- Legge quadro per lo spettacolo dal vivo - A.C. 136 e A.C. 459 - Normativa di riferimento

Ulteriori interventi normativi

- Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale - A.C. 5419 - Elementi per l'istruttoria legislativa (24/09/2012)
- Modifiche alla L. 337/1968 e all'art. 7 della L. 135/2001, in materia di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, nonché alla L. 392/1978, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche - A.C. 3428 - Elementi per l'istruttoria legislativa (14/07/2010)

Documenti e risorse web

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Patto per le attività culturali di spettacolo (2007)
- Attività dell'Unione europea - Cultura
- MIBAC - DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA - Il sostegno statale alla produzione cinematografica (2005-2009) (26 aprile 2011)
- Mibac_Minicifre della cultura 2011
- MiBAC 2012 - FINALITA', ATTIVITA', DATI (7 marzo 2013)

Approfondimento: Il Fondo unico per lo spettacolo

Il Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**), istituito dalla **L. 163/1985** al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo e della cinematografia.

Le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Le risorse destinate al FUS

L'**importo complessivo** del Fondo è stabilito annualmente in *Tabella C* della legge di stabilità ed è allocato in differenti **capitoli**, sia di parte corrente che di parte capitale, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Si tratta di: cap. 1390 – Osservatorio per lo spettacolo; cap. 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo e interventi integrativi per i singoli settori; capp. 6120 e 6620 – Commissioni per l'erogazione dei contributi; cap. 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche; cap. 6622 – Attività musicali; cap. 6623 – Attività teatrali di prosa; cap. 6624 – Danza; cap. 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati; cap. 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante; cap. 8570 – Produzione cinematografica; cap. 8571 – Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche; cap. 8573 – Promozione cinematografica.

Per l'**anno 2013** gli stanziamenti complessivi del Fondo – quali risultanti dal **Decreto 111878** del 31 dicembre 2012, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – ammontano a **398,1 milioni di euro**.

Andamento delle risorse destinate al FUS (2008-2013) (milioni di euro)

	2008 (consuntivo)	2009 (consuntivo)	2010 (consuntivo)	2011 (consuntivo)	2012 (assestamento)	2013 (bilancio)
Interventi						
cap. 1390	0,7	0,7	0,3	0,4	0,4	0,5
cap. 1391	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cap. 6120	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
cap. 6620	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
cap. 6621	232,2	198,8	190,4	206,6	193,8	182,0

cap. 6622	69,9	54,1	55,5	57,6	58,2	57,7
cap. 6623	90,7	61,9	18,0	20,5	26,3	26,1
cap. 6624	10,2	8,5	9,5	10,0	10,1	10,0
cap. 6626	--	--	43,0	45,8	40,5	40,2
Investimenti						
cap. 8570	31,0	31,2	4,3	20,0	20,6	20,4
cap. 8571	38,9	71,4	31,0	14,6	17,9	17,7
cap. 8573	31,4	28,4	40,5	41,5	37,6	36,9
cap. 8721	7,7	5,8	6,3	6,3	6,3	6,2
TOTALE	513,0	461,0	398,9	423,4	411,9	398,1

Il riparto del FUS

Ai sensi dell'**art. 2 della L. 163/1985**, in particolare, il FUS è **ripartito tra i diversi settori**, in ragione di **quote** non inferiori al 45% per le attività musicali e di danza, al 25% per le attività cinematografiche, al 15% per quelle del teatro di prosa ed all'1% per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Attualmente, i criteri per l'assegnazione dei contributi del FUS sono determinati con **decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata**.

Si è addivenuti a tale procedura dopo l'intervento del nuovo **art. 117 della Costituzione** che ha affidato alla **competenza legislativa concorrente** la promozione e l'organizzazione di attività culturali, fra le quali la Corte costituzionale ha ricompreso lo **spettacolo** (sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005).

Più in particolare, dopo la riforma del **titolo V della Costituzione**, l'intervento dei decreti in materia è stato *in primis* previsto dall'**art. 1, co. 2, del D.L. 24/2003 (L. 82/2003)** che, proprio in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'**art. 117 della Costituzione** definisse gli ambiti di competenza dello Stato medesimo, ha stabilito che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla **L. 163/1985**, e le aliquote di ripartizione annuale del FUS fossero indicati annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 255 del 2004, pur confermando la legittimità della norma, in ragione del suo carattere transitorio, ha segnalato l'esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie regionali. Dopo l'intervento del **D.L. 314/2004** (

L. 26/2005), che confermava per il 2005 la disciplina transitoria, è intervenuta la L. 239/2005 che, in linea con quanto richiesto dalla Corte, ha introdotto l'intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali previsti dal D.L. 24/2003 e ha eliminato la cadenza annuale per l'emanazione di questi ultimi.

Da ultimo, il **DM 23 febbraio 2012**, recante il **riparto del FUS** per il **2012**, ha stabilito l'assegnazione delle seguenti quote:

- a) Fondazioni liriche: 47,00%
- b) Attività musicali: 14,10%
- c) Attività di danza: 2,50%
- d) Attività teatrali di prosa: 16,04%
- e) Attività circensi e spettacolo viaggiante: 1,54%
- f) Attività cinematografiche: 18,59%

Quote residue sono destinate all'Osservatorio dello Spettacolo e alle spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni.

I criteri e le modalità di erogazione dei contributi con riferimento a **ciascun settore** sono stati definiti – da ultimo – con i provvedimenti di seguito indicati: DM 29 ottobre 2007 (Fondazioni lirico-sinfoniche); DM 8 novembre 2007 (Danza); DM 9 novembre 2007 (Attività musicali); DM 12 novembre 2007 (Attività teatrali); DM 20 novembre 2007 (Attività circensi e spettacolo viaggiante).

Documenti e risorse web

MIBAC, Fondo unico per lo spettacolo

Le professioni dei beni culturali

Il 18 dicembre 2012 la VII Commissione della Camera ha approvato definitivamente, in sede legislativa, una modifica della disciplina transitoria relativa al conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali (L. 7/2013). Inoltre, la stessa Commissione aveva avviato l'esame di una proposta in materia di esercizio di altre attività nel settore dei beni culturali, che non è giunto a conclusione.

Le professioni di restauratore e collaboratore restauratore di beni culturali

La **L. 7/2013**, pubblicata nella GU del 30 gennaio 2013 (A.C. **5613**), modifica l'**art. 182 del d.lgs. 42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in materia di disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.

Per entrambe le figure professionali, la legge prevede, in presenza di determinati requisiti, l'**acquisizione diretta** in esito ad una procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione di titoli e attività, ovvero, in presenza di altri requisiti, l'**acquisizione previo superamento di una prova di idoneità**.

La qualifica di **restauratore** di beni culturali in esito alla procedura di selezione pubblica - che doveva essere indetta entro il 31 dicembre 2012 e che si deve concludere entro il 30 giugno 2015 - si consegue con un punteggio (derivante dai titoli di studio e dalle esperienze professionali indicate nell'allegato) pari a 300.

Le modalità di svolgimento della prova di idoneità dovevano essere definite con un decreto MIBAC-MIUR da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2012. La qualifica riguarda uno o più settori di competenza, fra quelli indicati nell'allegato.

Anche per la qualifica di **collaboratore restauratore** di beni culturali la procedura di selezione pubblica doveva essere indetta entro il 31 dicembre 2012.

Le modalità di svolgimento della prova di idoneità sono, invece, definite con decreto MIBAC da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014.

Al momento, non è intervenuto alcuno degli adempimenti previsti dalla legge. Il Mibac ha comunicato sul proprio sito che l'8 febbraio 2013 si è insediato il **Gruppo di Lavoro "Qualifiche professionali in materia di restauro"**, che ha il compito di curare gli adempimenti propedeutici, amministrativi e tecnici necessari per avviare l'apposita procedura di selezione pubblica.

In materia, inoltre, con **DM 2 marzo 2011** è stata definita la **classe di laurea magistrale in restauro dei beni culturali**.

Le altre professioni dei beni culturali

La VII Commissione aveva avviato anche l'esame dell'Atto C. **1614**, recante disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo (in via transitoria) l'istituzione di **registri nazionali** ai quali sono tenuti ad iscriversi i professionisti idonei allo svolgimento degli interventi.

L'esame non è stato concluso entro la fine della legislatura.

Dossier pubblicati

Le altre professioni dei beni culturali

- Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di professioni dei beni culturali A.C. 1614 - Elementi per l'istruttoria legislativa (09/11/2012)

Le professioni di restauratore e collaboratore restauratore di beni culturali

- Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali - A.A.C. 5613, 4547, 4818 - Schede di lettura (13/12/2012)

Promozione dello sport

Nella XVI legislatura il Parlamento ha intrapreso varie iniziative legislative per il sostegno, anche economico, dello sport e per la realizzazione di impianti sportivi ed ha svolto una indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico. Inoltre, nell'ottobre 2012 è stato adottato il Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva, mentre nel maggio 2011 il Consiglio UE ha approvato il primo piano di lavoro UE per lo sport.

Premessa

Il ruolo dell'UE nello sport è quello di sostenere, integrare e coordinare le azioni degli Stati membri e di sviluppare una dimensione europea dello sport (art. 165 TFUE).

In tale quadro, nel maggio 2011 il Consiglio dell'UE ha approvato la **risoluzione 2011/C 162/01** su un **piano di lavoro dell'UE per lo sport per il 2011-2014**. La risoluzione, riconosciuto che lo sport può contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 ai fini di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, include fra i settori prioritari d'intervento i valori sociali dello sport (salute, inclusione sociale, educazione).

In data 8 novembre 2011 la Commissione UE ha approvato il finanziamento di dodici **progetti transnazionali** volti ad affrontare, da un lato, il problema della violenza e dell'intolleranza nello sport e, dall'altro, il rafforzamento dell'organizzazione dello sport in Europa. Le sovvenzioni (da 125 mila a 200 mila euro a progetto) rientrano nell'ambito di un insieme di "azioni preparatorie" propedeutiche all'avvio di un sottoprogramma UE per lo sport destinato anche alla promozione, al livello di base, dell'attività fisica, all'inclusione sociale attraverso lo sport e alla lotta contro il doping. L'Italia ha partecipato a **5 progetti**.

Il piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva e il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva

Il 29 ottobre 2012 è stato firmato il **decreto ministeriale** che approva il **Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva**, firmato il 26 settembre 2012. Il Piano, frutto dell'esercizio avviato il 7 marzo 2012 con la costituzione del "**Tavolo nazionale per la governance nello sport**" – **TANGOS**, istituito con **DPCM 28 ottobre 2011** e presieduto dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, raccoglie il contributo dei soggetti cui l'ordinamento attribuisce competenze in materia di sport e si propone quale strumento utile per ottimizzare, sia a livello centrale che territoriale, l'utilizzo delle risorse. Esso fa seguito alle linee guida adottate con **DPCM 3.11.2011** ed esplica efficacia per 12 mesi.

Le direttrici di intervento riguardano infanzia (progetti di alfabetizzazione motoria e diffusione di corretti stili di vita), adolescenti e giovani (giochi sportivi studenteschi, promozione dello sport nelle università, sport e legalità nella scuola, sport negli istituti penitenziari per minori), persone con disabilità e categorie deboli (avviamento allo sport), anziani (prevenzione della non autosufficienza). **Presentando il Piano il 30 gennaio 2013**, il Ministro ha fatto presente che a sostegno delle azioni previste dallo stesso sono stati stanziati circa 36 milioni di euro, di cui 23 saranno destinati alla costruzione e alla riqualificazione di impianti sportivi localizzati in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. Dovrebbe trattarsi dei 23 milioni di euro stanziati, per l'anno 2012, dall'**art. 64 del D.L. 83/2012**, che ha istituito il **Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva** a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, o alla ristrutturazione di quelli esistenti.

Nell'ambito del Piano nazionale, inoltre, il 18 ottobre 2012 è stato firmato un **protocollo di intesa per la promozione dell'attività fisica fra le persone con disabilità**. Il protocollo prevede **l'impegno di 400 mila euro**, di cui 300 messi a disposizione dal Dipartimento per gli Affari regionali - Ufficio per lo Sport e 100 dal Comitato italiano paralimpico (CIP).

L'attività sportiva nelle scuole

Nell'agosto 2009 il Governo ha emanato le **Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado**, che sottolineano come lo sport in ambito scolastico ha il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione, e ridurre le distanze fra lo sport maschile e lo sport femminile. Da un punto di vista organizzativo, le linee guida suggeriscono l'istituzione dei Centri sportivi scolastici.

Il 2 dicembre 2009 è stato poi presentato un **progetto pilota per l'alfabetizzazione motoria nella scuola primaria**, nato dalla collaborazione fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIUR e CONI, con il supporto del CIP, la cui **terza annualità** si svolge nell'a.s. 2012-2013.

Sull'argomento, la 7^a Commissione del Senato - che aveva già svolto un'**indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico** - aveva avviato l'esame - non concluso entro la fine della legislatura - dell'**A.S. 1728**, volto anche ad istituire **nuovi Giochi della gioventù**. Inoltre, nel **documento conclusivo** dell'indagine conoscitiva, approvato il 14 giugno 2011, aveva auspicato un protocollo di intesa con ANCI e UPI per l'utilizzo in orari extrascolastici delle strutture sportive degli istituti scolastici.

Alla Camera, invece, la VII Commissione il **6 aprile 2011** ha approvato la **risoluzione 8-00116** che, in relazione alla mancata partecipazione degli alunni disabili ad alcune finali nazionali dei giochi sportivi studenteschi, ha impegnato il Governo a intervenire sugli accordi con i partner istituzionali per ovviare ad una situazione discriminatoria. In precedenza, il 24.11.2009, l'Assemblea aveva approvato il **testo modificato nel corso della seduta delle mozioni nn. 1-00222, 1-00274 e 1-00286**, concernenti iniziative a favore delle associazioni sportive che promuovono le formazioni giovanili e per la tutela dei c.d. "vivai nazionali", pervenendo ad un progressivo contenimento dell'utilizzo degli atleti extracomunitari negli sport di squadra.

Infine, il 5 ottobre 2011 è stato siglato tra i Ministri della difesa, della gioventù e delle pari opportunità ed il Presidente del CONI un **Protocollo d'intesa "Sport e legalità"**, finalizzato a contrastare criminalità e disagio sociale attraverso la pratica sportiva, in particolare realizzando poli di aggregazione giovanile in infrastrutture sportive militari. Il primo progetto pilota interessa il quartiere napoletano di Scampia.

Impianti sportivi

Le Camere hanno esaminato vari progetti di legge di iniziativa parlamentare in materia di impiantistica sportiva.

In particolare, con **L. 65/2012** è stata disposta la destinazione delle risorse finanziarie residue assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006», al netto di quelle necessarie alla chiusura dei contenziosi e al pagamento degli oneri a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di **manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi** indicati nell'all. 1 della **L. 285/2000**, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei

territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «**Torino 2006**».

Inoltre, il 23 febbraio 2011 la VII Commissione della Camera, dopo aver svolto una **indagine conoscitiva**, aveva approvato un **ulteriore nuovo testo** dell' A.C. **2800**, relativo ai c.d. "grandi impianti", già approvato dal Senato. Allo stesso testo erano poi stati riferiti **emendamenti**, approvati nella seduta dell'11 aprile 2012. Tornato al Senato, tuttavia, il nuovo testo **A.S. 1193-b e abb.** non è stato approvato entro la fine della legislatura.

Il provvedimento era finalizzato ad accelerare, attraverso la **semplificazione delle procedure amministrative**, il processo di realizzazione e ristrutturazione di **impianti sportivi** con almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o 4.000 al coperto, secondo criteri di **sicurezza, fruibilità e redditività**, con lo scopo di prevenire fenomeni di violenza e migliorare l'immagine dello sport in Italia, anche in vista della candidatura per manifestazioni di carattere internazionale.

Inoltre, la 7^a Commissione del Senato aveva avviato l'esame dell'**A.S. 1813 e abb.**, relativo agli **impianti di minori dimensioni**, anch'esso non concluso.

Nel corso della legislatura è stato, tuttavia, ricostituito l'**Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva**, previsto dall'**art. 2, co. 564, della L. 244/2007 (DPCM 23 giugno 2009** e, a seguire, **DPCM 8 novembre 2011)**.

Eventi sportivi

Con la **L. 47/2009**, di iniziativa parlamentare, il Parlamento ha inteso favorire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante della **Coppa del mondo di rugby** del 2015 e 2019, concedendo una garanzia dello Stato. Tuttavia, il Consiglio dell'International Rugby Board ha indicato quali sedi delle due edizioni l'Inghilterra e il Giappone.

Un'ulteriore garanzia dello Stato, per il 2009, è stata concessa dal **D.L. 185/2008** per gli impegni assunti dalle Federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi correlati all'**Expo Milano 2015**.

Inoltre, l'**art. 23, co. 21-bis, del D.L. 78/2009**, ha stanziato 10 milioni di euro per il 2010 a favore del **Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale**.

Il Governo ha, poi, autorizzato il Dipartimento della protezione civile a trasferire al Comitato organizzatore **mondiali di nuoto "Roma 2009"** la somma di 500 mila euro, al fine di consentire il complessivo funzionamento organizzativo dell'evento (Ordinanza Presidente del Consiglio dei ministri n. 3791 del 15 luglio 2009).

Infine, a seguito dell'ordine del giorno **9/2187-A/14**, accolto dal Governo alla Camera il 6 aprile 2009, sono stati destinati ai **XVI giochi del Mediterraneo 12 milioni di euro**, provenienti dal Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili. I giochi si sono tenuti a Pescara dal 26 giugno al 5 luglio 2009, coinvolgendo 23 nazioni.

Sostegno economico al CONI e al CIP

Le risorse destinate al finanziamento del **CONI** sono allocate sul cap. 1896 dello stato di previsione del MEF. In base alla **L. 229/2012**, per il 2013 al CONI sono destinati 403,8 milioni di euro.

Inoltre, il CONI fruisce di una quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi

pubblici ed assegna contributi agli altri organismi sportivi. Da ultimo, l'**art. 30-bis, co. 4, del D.L. 185/2008** ha fissato in € 470 mln la quota riservata all'ente per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010 ed ha previsto che, a decorrere dal 2011, l'importo è determinato con decreto del MEF.

Il finanziamento del **CIP** disposto dall'**art. 1, co. 580, della L. 266/2005**, è stato incrementato negli anni successivi fino al triennio 2008-2010 (**art. 63, co. 9-bis, del D.L. 112/2008**).

Sia il CONI che il CIP sono stati inclusi, per il triennio 2010-2012, tra i destinatari delle risorse del **Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili** istituito dall'**art. 7-quinquies del D.L. 5/2009** (**art. 1, co. 23-ter e 23-octiesdecies, lett. b**), del **D.L. 194/2009**). Con **risoluzione 8-00117** del 7.4.2011, la V Commissione della Camera ha impegnato il Governo a destinare al CIP 6 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo stanziate dalla legge di stabilità 2011.

Identica cifra è stata destinata al CIP, per il 2012, dall'**art. 4, co. 5, del D.L. 5/2012** e, per il 2013, dall'**art. 1, co. 276, della L. 228/2012** (legge di stabilità 2013).

Ulteriori iniziative legislative non concluse

Il 14 giugno 2011 le Commissioni VII e XI della Camera hanno approvato un nuovo testo delle proposte di legge **A.C. 4019-1286-3655-A**, che intendeva garantire alle atlete pari opportunità, aiutandole a **conciliare sport e maternità**, anche attraverso la corresponsione di una indennità giornaliera di maternità. L'esame del testo **A.S. 2829** non è stato concluso dal Senato.

Inoltre, la VII Commissione della Camera aveva avviato l'esame dell' **A.C. 3019**, per l'adeguamento dell'**organizzazione del CONI in senso federalista, regionale e provinciale**.

Approfondimenti

- [Il Comitato olimpico nazionale italiano \(CONI\)](#)
- [Francia: la nuova legge sulla professione di agente sportivo](#)

Dossier pubblicati

Eventi sportivi

- [Candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019 - A.C. 1994 - Elementi per l'istruttoria legislativa](#)
- [Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini - D.L. 78/2009 - A.C. 2561-A - Schede di lettura per l'Assemblea \(articolo 23, comma 21-bis\) - \(22/07/2009\)](#)
- [Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» - A.C. 4805 - Elementi per l'istruttoria legislativa \(31/01/2012\)](#)

Il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva

- [Le leggi - D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Schede](#)

di lettura - (Art. 64, Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva) (10/10/2012)

Impianti sportivi

- Disposizioni in materia di impianti sportivi - AA.C. 2800, 1255, 1881, 2251, 2394 Testo a fronte e documentazione (04/05/2010)
- Disposizioni in materia di impianti sportivi - AA.C. 2800, 1255, 1881, 2251, 2394 Schede di lettura (11/05/2010)
- Disposizioni in materia di impianti sportivi - AA.C. 2800, 1255, 1881, 2251, 2394 Elementi per l'istruttoria legislativa (17/05/2010)

Materiali di diritto comparato

- LS Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri 1/2012 - Politiche sociali - Francia- Sport (21/01/2013)

Sostegno economico al CONI e al CIP

- Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - D.L. 185/2008 - A.C. 1972-A - Schede di lettura (Articolo 30-bis, co. 4 - Disposizioni fiscali in materia di giochi, quote da destinare al CONI) (12/01/2009)
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Schede di lettura (articoli 1-63-bis) - Parte I - (Articolo 63, commi 9 ? 9-bis, Stanziamenti a favore del CONI e del Comitato Italiano Paraolimpico) (03/10/2008)
- Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 194/2009 - A.C. 3210 - Schede di lettura - Seconda edizione (Articolo1, comma 23-ter, Interventi del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili) (17/02/2010) (17/02/2010)
- Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 194/2009 - A.C. 3210 - Schede di lettura - Seconda edizione (art. 1, comma 23-octiesdecies, lett. b)) - Partecipazione del CONI e del Comitato italiano paraolimpico ad eventi) (17/02/2010)
- Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - D.L. 5/2012 (A.C. 4940-A schede di lettura), (Art. 4, co. 5 - Autorizzazione della spesa a favore del Comitato paralimpico) (09/03/2012)
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Schede di lettura (Articolo 1- commi 1-300) - Tomo I, (Articolo 1, comma 276 (Contributo per il Comitato italiano paraolimpico) (31/01/2013)

Ulteriori iniziative legislative non concluse

- Disposizioni per il sostegno dello sport femminile - A.C. 1286 - Elementi per l'istruttoria legislativa
- Disposizioni per il sostegno dello sport femminile - A.C. 1286 - Schede di lettura e normativa di riferimento
- Modifiche al d.lgs. n. 242 del 1999, per l'adeguamento dell'organizzazione del CONI in senso federalista, regionale e provinciale - A.C. 3019 - Elementi per l'istruttoria legislativa (28/07/2010)

Documenti e risorse web

- Censis Servizi Spa - CONI: 1° Rapporto sport e società (2008)
- Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport
- ISTAT, Noi Italia, 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo - Persone di 3 anni e più che praticano sport (anno 2013)

Approfondimento: Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

Disciplina generale

La disciplina del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nato nel 1914 come emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è stata riordinata dal **D.Lgs. 242/1999**, successivamente modificato dal **D.Lgs. 15/2004**.

L'ente, dotato di **personalità giuridica di diritto pubblico**, è la **Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate** e **si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale**, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO.

Ai sensi dell'**art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006**, è sottoposto alla **vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

Con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa del 19.11.2008, il CONI è stato **incluso nell'elenco degli enti pubblici non economici con organico inferiore alle 50 unità confermati** al fine di evitarne la soppressione *ex lege* altrimenti disposta dall'**art. 26, co. 1, primo periodo, del D.L. 112/2008**.

I compiti

Il CONI **cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale**, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura, inoltre, d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, l'adozione di misure di **prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti**, nonché la **promozione della diffusione della pratica sportiva**, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili. Infine, adotta **iniziative contro la discriminazione e la violenza nello sport**.

In ragione della autonomia dell'ordinamento sportivo, il CONI riconosce, a fini sportivi, le **Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le società sportive, gli enti di promozione sportiva** e le associazioni benemerite e stabilisce **i principi fondamentali dei loro statuti**.

Le **federazioni sportive nazionali** (attualmente, 45) e le **discipline sportive associate** (attualmente, 19) hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato (tranne 3 FSN, ossia Aeroclub Italia, Automobile club d'Italia e Unione italiana tiro a segno che, ai sensi dell'**art. 18, co. 6, del D.Lgs. 242/1999**, hanno conservato la natura giuridica di diritto pubblico), non perseguono fini di lucro, e svolgono l'attività sportiva in armonia con gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI (art. 15 e 16 del **D.Lgs. 242/1999**). A differenza delle federazioni, le discipline sportive associate sono preposte all'organizzazione di discipline sportive non olimpiche. I bilanci delle strutture citate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Le società sportive si configurano come professionistiche, ovvero dilettantistiche: la disciplina delle

prime è recata dagli artt. 10-13 della **L. 91/1981**. L'art. 10, in particolare, prevede che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata e stabilisce che, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, la società deve ottenere l'affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

La disciplina delle società dilettantistiche è recata dall'**art. 90 della L. 289/2002**, il cui comma 17 – come successivamente modificato dall'**art. 4 del D.L. 72/2004** – specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss. c.c.; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del **D.P.R. 361/2000**; società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Gli **enti di promozione sportiva** sono organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e promozione dello sport; al loro riconoscimento da parte del CONI (**art. 32, co. 2, DPR 157/1986**) consegue l'attribuzione di contributi e l'esercizio di un'attività di vigilanza da parte dell'ente (**art. 16-bis D.Lgs. 242/1999**).

Le **associazioni benemerite**, anch'esse previste dall'**art. 32, co. 2, DPR 157/1986**, sono a carattere nazionale e svolgono attività a vocazione sportiva (di ordine culturale, scientifico o tecnico) di notevole rilievo, realizzate anche attraverso iniziative promozionali.

Gli organi

Gli **organi** del CONI sono il presidente, il consiglio nazionale, la giunta nazionale, il segretario generale, il collegio dei revisori dei conti. Essi restano in carica quattro anni; il Presidente e i componenti della Giunta nazionale che rappresentano le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le strutture territoriali non possono restare in carica, di norma, oltre due mandati.

In particolare, il **presidente** ha la rappresentanza legale dell'ente.

Il **Consiglio nazionale**, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la **diffusione dell'idea olimpica** e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a questo scopo l'azione delle Federazioni e delle discipline sportive nazionali. Tra i suoi compiti vi sono quelli di eleggere il Presidente e i componenti della Giunta nazionale, adottare lo Statuto e gli atti normativi di competenza, e i relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo, stabilire i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, ai fini del riconoscimento, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive, deliberare i provvedimenti di riconoscimento di tali enti, stabilire criteri e modalità per l'esercizio dei controlli e, su proposta della Giunta nazionale, del **commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate**.

Alla **Giunta nazionale** sono, invece, attribuite le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi e i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

Lo Statuto e l'organizzazione periferica del CONI

Lo **statuto** del CONI è adottato a maggioranza dal consiglio nazionale, su proposta della giunta, ed è approvato, entro 60 giorni dalla sua ricezione, dalla **Presidenza del Consiglio**.

Esso disciplina, fra l'altro, l'**organizzazione periferica** dell'ente (**art. 2, co. 3, del D.Lgs. 242/1999**).

Quest'ultima è stata oggetto di modifiche con deliberazione del consiglio nazionale del CONI n. 1451 del 30 novembre 2011, approvata con **DPCM 10 maggio 2012**: in particolare, come annunciato nel documento programmatico **Lo sport verso il 2010** approvato dal Consiglio nazionale il 30 settembre 2011, è stata prevista la **soppressione dei Comitati provinciali** e la contestuale **istituzione della figura del delegato provinciale**, componente di diritto del Consiglio regionale, la cui nomina e il cui coordinamento sono effettuati dai presidenti regionali.

Il **delegato provinciale** ha il compito, tra l'altro, di coordinare l'attività dei fiduciari locali e di promuovere ed attuare le iniziative indicate nell'ambito degli indirizzi predisposti dal comitato regionale (articolo 16).

E' stata, inoltre, **soppressa la Conferenza nazionale dell'organizzazione territoriale** deputata ai compiti di rappresentanza e coordinamento dell'organizzazione territoriale (articolo 14).

La questione è stata oggetto di alcuni atti di sindacato ispettivo presentati alla Camera: fra gli altri, rispondendo all'interrogazione a risposta scritta n. **4-15589 (risposta pubblicata il 7 agosto 2012)** il Governo ha fatto presente che "Il previsto riordino dell'organizzazione territoriale non comporta il venir meno delle funzioni attualmente svolte dai comitati provinciali, ma una razionalizzazione delle stesse, che verranno demandate in parte al comitato regionale e in parte ai delegati provinciali che rappresentano il presidio di livello provinciale dell'ente, attraverso un'adeguata rete comunicazionale informatica che valorizzerà ulteriormente l'apporto del volontariato. Ciò comporterà nel tempo una razionalizzazione degli spazi e degli assetti lavorativi, con evidenti ricavi, nell'ottica della modernizzazione e non della smobilitazione". Ha, inoltre, evidenziato che "l'ente ha precisato che la nomina del delegato provinciale sarà disciplinata in un apposito regolamento delle strutture territoriali del CONI e che la modifica organizzativa non sarà produttiva di effetti pregiudizievoli nei confronti dell'associazionismo sportivo a livello territoriale periferico, in quanto il nuovo assetto sarà modulato in armonia con il sistema delle associazioni e istituzioni interessate". Ha altresì rilevato che "Con il decreto di approvazione le amministrazioni vigilanti hanno espresso la necessità che il delegato provinciale sia designato sulla base delle indicazioni delle strutture periferiche provinciali delle federazioni sportive e che sia mantenuto un minimo di organizzazione per ogni delegato provinciale".

Ha, infine, fatto presente che "con nota del 24 maggio 2012 il CONI ha trasmesso al dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport la deliberazione n. 1465 concernente il «Regolamento delle strutture territoriali del CONI». Al riguardo, in esito all'istruttoria effettuata, è emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi da parte dell'ente che hanno, pertanto, comportato l'interruzione dei termini previsti per l'approvazione."

Come emerge dalla risposta scritta all'interrogazione n. **4-16258 (risposta pubblicata il 3 dicembre 2012)**, la richiesta di chiarimenti riguardava l'aumento del numero dei revisori dei conti dei comitati regionali, alla luce della richiesta, presente nel **DPCM 10 maggio 2012**, che, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del **D.L. 78/2010**, la composizione dell'organo di controllo deve essere ridotta, a norma dell'art. 6, co. 5, dello stesso decreto.

Il riassetto e il personale

L'**art. 8 del D.L. 138/2002** ha disposto la costituzione di una società per azioni, denominata **CONI Servizi SpA**, a totale partecipazione pubblica (le azioni sono attribuite al MEF), chiamata a supportare l'insieme delle attività del CONI. In particolare, ha previsto che i rapporti tra il CONI e la CONI Servizi SpA sono disciplinati da un contratto di servizio annuale e che la CONI Servizi succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, nonché nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.

Parallelamente alla costituzione della società, è stato disposto (**art. 8, co. 11**) il passaggio del **personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI alle dipendenze della CONI Servizi SpA**, a partire dall'**8 luglio 2002**. La medesima norma ha rinviato ad un **DPCM** – che sarebbe dovuto essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., ma che non risulta intervenuto – la definizione delle **modalità attuative** del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi SpA, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della disposizione, delle **procedure di mobilità** verso enti della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 30, 31 e 33 del **D.lgs. n. 165/2001**.

La possibilità per i dipendenti ex CONI, poi CONI Servizi, di usufruire delle procedure di **mobilità verso altri enti della p.a.** è stata prorogata fino al 31 dicembre 2007 (v. **art. 16, co. 3, L. 246/2005** e **art. 1, co. 6-bis, D.L. 300/2006**), nonché fino al 31 dicembre 2012 (**art. 1, co. 6-ter, D.L. 300/2006**), per il solo personale distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali nel caso in cui, successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni, fosse risultato in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale, ferma restando la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro originario con la CONI Servizi.

Peraltro, già prima della costituzione della CONI Servizi Spa, il CONI dotava di proprio personale le Federazioni Sportive Nazionali (Ciò, sulla base dell'**art. 14 della L. 91/1981**. Con l'**art. 3 della L. n. 138/1992** tali disposizioni erano poi state abrogate ed era stato previsto l'inquadramento nei ruoli del personale CONI di tutto il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali al 31.12.1990 con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato). E, dopo la costituzione della Società, parte del personale ad essa transitato ha continuato ad essere impiegato presso le stesse Federazioni.

Peraltro, contestualmente alla possibilità di usufruire delle procedure di mobilità descritte, l'**art. 30 del CCNL** del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali (valido per il quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007 – sottoscritto il 26 maggio 2008) ha previsto il passaggio volontario del personale dipendente di CONI Servizi SpA, operante presso le Federazioni, alle stesse Federazioni presso le quali presta opera, previa concessione di un periodo di aspettativa non retribuita, quinquennale e rinnovabile..

In seguito, l'**art. 35, co. 4, del D.L. 207/2008** ha previsto che il **personale, ex dipendente CONI**, successivamente transitato alle dipendenze di CONI Servizi S.p.A., ed **in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio** presso le stesse ai fini del loro funzionamento.

Da ultimo, l'**art. 12, co. 90-bis, del D.L. 95/2012** ha disposto che al personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del **7 luglio 2002**, transitato alla **CONI servizi S.p.A.** in attuazione dell'**articolo 8 del D.L. 138/2002**, si applica, non oltre il **31 dicembre 2013**, la

disciplina della **mobilità volontaria**, di cui all'**art. 30 del D.lgs. 165/2001**.

Sull'argomento, il **26 luglio 2012 alla Camera si era svolta l'interpellanza urgente n. 2/01579** che aveva evidenziato le problematiche inerenti il personale della CONI Servizi ritenuto eccedente.

In particolare, l'interpellanza evidenziava che CONI Servizi Spa ha "aperto la procedura di mobilità confermando il rifiuto dell'azienda di assorbire i propri dipendenti". [...] "la CONI Servizi Spa ha sostenuto la necessità di questo passaggio affermando di non poter tenere alle proprie dipendenze personale considerato non funzionale per competenze ed esperienze professionali al CONI ente, poiché al momento in cui la società è entrata in azione questo era in servizio presso le federazioni sportive nazionali ed era pertanto estraneo ai processi e alle attività 'core' del CONI".

In risposta all'interpellanza, il rappresentante del Governo, dopo aver ripercorso l'evoluzione della questione – sia da un punto di vista normativo, che da un punto di vista delle vicende relative agli organici – ha assicurato che lo stesso Governo, nell'ambito delle sue prerogative, avrà modo di verificare che si applichi sempre la regola della buona pratica gestionale, per non disperdere il patrimonio di professionalità formatesi nel tempo, nell'interesse del sistema sportivo italiano.

In particolare, il rappresentante del Governo ha fatto presente che al 1° giugno 2012 il personale impiegato dalle federazioni sportive con rapporto di lavoro subordinato era pari a 1.530 unità, di cui 854 assunte nel tempo direttamente dalle stesse federazioni. I dipendenti della CONI servizi Spa che si erano avvalsi della possibilità prevista dall'art. 30 del CCNL erano 535, mentre altri 141 non avevano ritenuto di avvalersi della stessa possibilità. Ha, inoltre, fatto presente che le uscite di personale dal sistema CONI-federazioni-CONI servizi Spa erano sino ad allora avvenute tutte su base volontaria ed avevano prevalentemente riguardato persone che comunque avevano maturato i requisiti per il pensionamento o che, dietro richiesta, avevano acceduto alla mobilità, in presenza di capienza nelle piante organiche di soggetti della P.A.

In risposta, poi, il **12 settembre 2012, all'interrogazione a risposta immediata 3-02462** il Governo ha evidenziato che il 2 agosto era stato sottoscritto un accordo che prevedeva l'assunzione a tempo indeterminato da parte delle federazioni presso cui il personale prestava servizio, chiarendo che, pertanto, sarebbero stati considerati in esubero solo i dipendenti che non avessero presentato istanza di passaggio alle federazioni. Le federazioni avevano poi ricevuto indicazioni per consentire il transito dei dipendenti dal 1 ottobre.

Il finanziamento

Le risorse per il finanziamento del CONI sono allocate al **capitolo 1896** dello stato di previsione del MEF, nell'ambito della missione *Giovani e sport*, programma *Attività ricreative e sport*.

La tabella che segue mostra l'andamento delle risorse destinate all'ente nelle leggi di bilancio triennale 2011-2013, 2012-2014 e 2013-2015:

(in milioni di euro)

Bilancio 2011-2013 (L. n. 221/2010)	Bilancio 2012-2014 (L. n. 184/2011)	Bilancio 2013-2015 (L. n. 229/2012)

2011	2012	2013	2012	2013	2014	2013	2014	2015
447,8	432,8	432,8	409,0	409,1	414,0	403,8	408,3	407,5

Inoltre, l'ente fruisce di una **quota delle entrate erariali e extraerariali** derivanti dai giochi pubblici. Da ultimo, l'**art. 30-bis, co. 4, del D.L. 185/2008** ha assegnato al CONI un finanziamento pari a 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, prevedendo che, a decorrere dal 2011, l'importo sia determinato con decreto del MEF.

Il CONI inoltre è chiamato all'assegnazione dei **contributi agli altri organismi sportivi**. Il bilancio e la relazione della sua attività sono trasmessi annualmente alle Camere dal Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ultimo invio, riferito agli esercizi 2010 e 2011, è stato annunciato il 5 settembre 2012.

Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente è effettuato dalla Corte dei conti, la cui ultima relazione alle Camere, riferita all'esercizio 2011, è stata annunciata il 18 dicembre 2012 (**Doc. XV, n. 486**).

Approfondimento: Francia: la nuova legge sulla professione di agente sportivo

Loi n. 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif (J. O. del 10 giugno 2010)

La questione degli agenti sportivi costituisce un grosso problema dello sport professionista. Gli agenti sportivi sono presenti, in primo luogo, nel calcio, nell'ambito del quale si è assistito alle "derive" più evidenti (dalla sopravvalutazione dei giocatori e all'acquisto di giocatori "fantasma" fino alla frode fiscale e al riciclaggio di denaro sporco), ma anche negli sport di squadra, come il rugby o il basket, e in quegli sport individuali che hanno maggiore risonanza mediatica.

La **legge n. 2010-626** modifica le disposizioni del Code du Sport relative allo sport professionale (Code du Sport, artt. L222-1 e ss.) per facilitare l'inquadramento giuridico degli agenti sportivi e il controllo delle loro attività, nonché migliorare la "moralizzazione" dell'ambiente sportivo.

La nuova legge definisce innanzitutto l'attività dell'agente sportivo, che consiste nel curare, dietro retribuzione, i rapporti tra le parti interessate (club sportivi e giocatori) per l'eventuale stipula di un contratto relativo all'esercizio remunerato di un'attività sportiva o di un'attività di allenamento. L'attività di agente sportivo non potrà essere esercitata se non da una persona fisica titolare di una specifica licenza rilasciata da una federazione sportiva. L'esclusione delle persone giuridiche permetterà di identificare meglio le persone collegate ad uno sportivo.

La legge disciplina più severamente le incompatibilità tra la professione di agente sportivo e quelle attività suscettibili di provocare conflitti d'interesse o di presentare rischi di collusione con altri attori dello sport (funzioni di direzione o di allenatore sportivo, di organizzatore di competizioni sportive, etc.) e le incapacità collegate ad alcune condanne penali o al fallimento delle persone. La remunerazione dell'agente sarà limitata al 10% del totale dei contratti firmati.

L'attività degli agenti sportivi sul territorio nazionale potrà essere esercitata anche da cittadini degli Stati dell'UE e sarà sottoposta alle norme europee relative alla libertà d'impresa e di stabilimento. Gli agenti di Paesi terzi dovranno concludere una convenzione con un agente titolare di licenza in Francia. Il provvedimento prevede anche l'estensione agli agenti sportivi degli obblighi derivanti dalle norme anti-riciclaggio, in particolare la dichiarazione obbligatoria di alcune operazioni alla cellula TRACFIN (trattamento di informazioni e azione contro i circuiti finanziari clandestini).

La legge rafforza inoltre la protezione dei minori sportivi, di età pari o inferiore a 16 anni, per i quali la conclusione di un contratto relativo ad un'attività sportiva non può dare luogo ad alcuna remunerazione o vantaggio per le persone che abbiano messo in relazione le parti interessate alla conclusione di tali contratti. I club sportivi saranno ora ufficialmente autorizzati a retribuire gli agenti sportivi (cosa che fino ad oggi avveniva non ufficialmente), ma dovranno trasmettere alle federazioni l'insieme dei contratti firmati con agenti.

Infine la legge ha inasprito le sanzioni contro gli agenti che esercitano illegalmente la loro attività: esercitare l'attività di agente sportivo senza aver conseguito la licenza sarà passibile di 30.000 euro di ammenda e di 2 anni di detenzione.